

La Costituzione e gli attori della parità di genere

di Silvia Illari e Ilaria De Cesare *

Abstract

Come riconosce la stessa Convenzione di Istanbul, la violenza contro le donne si ingenera in contesti giuridici dove ancora esistono discriminazioni e disegualianze tra le persone. Il capitolo, pertanto, offre un inquadramento della tutela costituzionale della donna e una riflessione sul grado di attuazione della piena eguaglianza tra persone di sesso diverso. Dopo un preliminare sguardo alla posizione giuridica della donna in epoca pre-repubblicana, il contributo mette in risalto il ruolo centrale che ha avuto il riconoscimento del diritto di voto alle donne per la definitiva consacrazione costituzionale dell'eguaglianza con gli uomini nella titolarità dei diritti. La disamina prosegue con l'analisi del cd. "statuto costituzionale della donna" e offre una ricostruzione dell'apporto che, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, hanno offerto tanto il legislatore quanto la Corte costituzionale per la progressiva affermazione della parità.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La condizione giuridica delle donne in Italia prima della Costituzione. Il caso paradigmatico del diritto di voto. – 2.1. Il diritto di voto e l'Assemblea costituente. – 3. Il quadro costituzionale. – 4. Il percorso di attuazione della parità tra Corte costituzionale, legislatore e società civile: la dimensione familiare. – 4.1. (segue) Il mondo del lavoro. – 4.2. (segue) La rappresentanza politica. – 5. Osservazioni conclusive.

1. Introduzione

Come esplicitamente riconosce la *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica* (cd. Convenzione di Istanbul) dell'11 maggio 2011, ratificata e resa

* Silvia Illari è professoressa associata di Diritto costituzionale e pubblico presso l'Università di Pavia, Presidente del Centro MERGED.

Ilaria De Cesare è assegnista di ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico presso l'Università di Pavia.

esecutiva in Italia con l. n. 77 del 2013, «il raggiungimento dell'uguaglianza di genere *de jure e de facto* è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne» la quale integra «una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione».

Anche l'agenda ONU 2030, che pone tra i suoi 17 obiettivi al n. 5 il raggiungimento dell'uguaglianza di genere e l'emancipazione di donne e ragazze, riconosce come tale obiettivo non possa essere raggiunto senza l'eliminazione di ogni forma di discriminazione (5.1.) e senza l'eliminazione di ogni forma di violenza nei confronti di donne e bambine (5.2.).

Merita di essere menzionata, infine, anche la recente Direttiva UE 2024/1385 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (v. contributo Larizza in questo volume), che sin dal considerato (10), riconosce che «La violenza contro le donne è una manifestazione persistente della discriminazione strutturale nei confronti delle donne, derivante da rapporti di potere storicamente iniqui tra donne e uomini».

Da questi documenti internazionali e sovranazionali europei emerge con una certa evidenza il rapporto stringente tra discriminazioni, diseguaglianze e violenza, che può essere definito “circolare”. Discriminazioni e diseguaglianze, infatti, determinano un contesto socio-culturale nel quale la violenza contro le donne può attecchire e prosperare, poiché si alimenta di tali dinamiche. A sua volta, la violenza – di qualsiasi tipo: fisica, economica, culturale, psicologica – pone le donne in una posizione di minorazione e subordinazione, alimentando a sua volta le diseguaglianze e le discriminazioni e ostacolando il concreto esercizio dei diritti loro riconosciuti.

Per poter eliminare del tutto tale «urgenza» (Pellizzone, 2021, p. 53) dall'ordinamento giuridico italiano (da qualsiasi ordinamento giuridico) è dunque necessario che le istituzioni si adoperino non solo in chiave repressiva, cioè attraverso le norme di diritto penale che sanzionano tali condotte (v. contributo Braschi in questo volume), ma, ancor prima, assicurando una piena eguaglianza e parità tra donne e uomini, trattandosi infatti di un fenomeno endemico, che trova origine in una cultura volta a riproporre antiche gerarchie tra donne e uomini nel contesto sociale (Lorenzetti, 2020, p. 58).

Questo obiettivo, d'altronde, risponde pienamente al dettato costituzionale, il quale pone al centro la persona, “l'individuo”, anzitutto riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili di ciascuno, sia come singolo sia nelle formazioni sociali entro cui si forma la sua personalità (art. 2 Cost.); inoltre, ponendo un esplicito divieto alle discriminazioni basate su requisiti personali (art. 3, comma 1, Cost.) e, infine, ponendo in capo alla Repubblica il “dovere” di rimuovere tutti quegli ostacoli (le diseguaglianze) che impediscono il pieno sviluppo di ognuno (art. 3, comma 2, Cost.).

Risulta allora centrale, nello studio della violenza contro le donne, quale specifica forma della più ampia violenza di genere, conoscere il percorso che l'ordinamento giuridico (in particolare legislatore e Corte costituzionale, anche sulla spinta dei movimenti e dalle rivendicazioni provenienti dalla società civile) ha intrapreso nel tentativo – tuttora non pienamente compiuto – di dare attuazione al principio fondamentale costituzionale di eguaglianza tra donne e uomini, che pervade tutta la Costituzione repubblicana del 1948.

2. La condizione giuridica delle donne in Italia prima della Costituzione. Il caso paradigmatico del diritto di voto

Prima di procedere, sembra utile volgere lo sguardo alla storia pre-repubblicana e, in particolare, alla costruzione giuridica che ha caratterizzato il “Regno d'Italia” dal 1861 fino alla fine della Seconda guerra mondiale.

Lo Stato di diritto, infatti, quale modello che si è diffuso in Europa e in America dopo le rivoluzioni di 600-700 (rivoluzione inglese, americana e francese) si caratterizzava per una costruzione “androcentrica” dell'ordinamento. I sistemi legali, cioè, ruotavano intorno al cittadino di sesso maschile, bianco e adulto (Rossi, Doria, 1996). Le donne non godevano di un rilievo pubblico, anzi. L'ordinamento giuridico appariva rigidamente diviso: lo spazio pubblico e produttivo era di esclusivo appannaggio maschile, mentre alla donna spettava lo spazio domestico (con compiti di cura familiare), peraltro in posizione di subordinazione, e la negazione di qualsiasi ruolo nello spazio pubblico (Califano, 2021).

Se si guarda allo Statuto albertino, Carta costituzionale concessa da Carlo Alberto di Savoia nel 1848 al Regno di Sardegna e poi estesa al Regno d'Italia man mano che procedeva la riunificazione, si nota immediatamente che non vi era alcun riferimento alle donne e ai loro diritti, fatta eccezione per alcune sporadiche previsioni relative alle donne della famiglia reale. Tutte le disposizioni si rivolgevano al cittadino maschio (o meglio ai «*regnicoli*»).

Lo Statuto albertino formulava, invero, il principio di eguaglianza (formale), ma dopo aver riconosciuto l'eguaglianza di tutti davanti alla legge e l'eguale godimento dei diritti civili e politici, ammetteva esplicitamente «salve le eccezioni determinate dalle Leggi». Il Parlamento, dunque, poteva stabilire differenze nel godimento dei diritti. Ciò era giuridicamente possibile in quanto lo Statuto albertino era una tipica Costituzione “flessibile”, ossia una Costituzione che poteva essere modificata dalla legge in ogni sua parte, non avendo un rango gerarchico superiore alle altre fonti del diritto (Bin-Pitruzzella, 2024, p. 104).

Tra le eccezioni e le limitazioni più significative rispetto alla eguale titolarità dei diritti va menzionato il diritto di voto, dal quale erano escluse non solo le donne, ma anche molti cittadini di sesso maschile, almeno fino al 1882. Fu solo

con la l. n. 999 del 22 gennaio 1882 che furono ammessi all'elettorato tutti i cittadini maggiorenni che avessero superato l'esame del corso elementare obbligatorio oppure pagassero un contributo annuo di lire 19,80. Questa nuova legge determinò, invero, un "consistente" aumento del corpo elettorale, che passò dal 2% al 7% della popolazione totale, che contava 28.452.000 persone (https://legislature.camera.it/cost_reg_funz/667/1157/860/documentotesto.asp). Per il suffragio universale maschile, invece, occorrerà attendere fino alla l. del 30 giugno 1912, n. 666.

Si noti che l'esclusione delle donne dal diritto di voto nel Regno d'Italia segnò, per alcuni territori, un passo indietro. Ad esempio, nella Lombardia austriaca di inizio '800 le donne potevano amministrare i propri beni ed esprimere una preferenza nelle elezioni locali tramite tutore. In particolare, la commissione Zanardelli del 1880, che si occupò di riformare la legge elettorale, respinse la proposta di riconoscere il diritto di voto alle donne sulla base di argomentazioni che oggi appaiono del tutto pretestuose, ma che all'epoca erano evidentemente parte di un vero e proprio bagaglio culturale e sociale, che riposava sul convincimento di una diversità naturale tra donne e uomini (Catelani, 2022, p. 62). Le argomentazioni rimandavano, infatti, alla missione domestica della donna, alle sue naturali virtù (passione, sentimento, generosità) (Rossi Doria, cit., p. 75), alla sua «tempra gentile e delicata», tutte condizioni "*naturalmente*" incompatibili con la necessaria razionalità della vita civica e pubblica (Colombo, 1982, pp. 653-654).

Ad ogni modo, come nel resto d'Europa, anche in Italia non tardarono a farsi sentire le richieste di riconoscimento del suffragio femminile. Particolarmente significativa è l'iniziativa promossa nel 1906 da Maria Montessori, la quale lanciò un appello alle donne italiane, invitandole a iscriversi alle liste elettorali provinciali. La legge sulle elezioni politiche, infatti, non escludeva esplicitamente le donne dal diritto di voto (non poneva, cioè, una esplicita eccezione – come invece richiesto dall'art. 24 dello Statuto Albertino – per l'eguale godimento di tale diritto politico), né prevedeva come condizione esplicita per il suo esercizio l'essere regnicoli di sesso maschile, a differenza delle leggi che regolavano il voto amministrativo (D'Amico, 2020, p. 34; Pezzini, 2019, pp. 4-5).

Alcune commissioni provinciali accolsero le richieste delle donne italiane, ingenerando un contenzioso giudiziario con il Governo, che si è risolto in tutti i casi a favore di quest'ultimo, tranne in uno. Il giudice Lodovico Mortara, della Corte di Appello di Ancona, riconobbe la legittimità dell'iscrizione femminile alle liste elettorali, basando la propria decisione su tre argomenti giuridici. Anzitutto sull'art. 24 Statuto Albertino: questa disposizione riconosceva esplicitamente i diritti politici e civili a "tutti i regnicoli" (dunque a tutti gli abitanti del Regno d'Italia) salve le eccezioni previste per legge. Ma nella legge elettorale non si escludevano le donne. A tale argomentazione, si aggiungevano:

1) il richiamo all'art. 25 Statuto Albertino (dovere di contribuire ai carichi dello Stato in proporzione ai propri averi), che veniva interpretato come riferito anche alle donne; così come a molti altri diritti riconosciuti dallo Statuto, comu-

nemente riferiti anche alle donne (libertà personale, manifestazioni di pensiero, libertà di riunione) (D'Amico, cit., p. 34);

2) il *favor libertatis*. In caso di dubbio interpretativo sull'intenzione del legislatore, occorre interpretare i diritti in maniera estensiva (Pezzini, cit., p. 5).

Sulla decisione del Giudice Mortara si è, però, successivamente pronunciata la Corte di cassazione, la quale invece ha ritenuto l'esclusione delle donne dal diritto di voto un *principio presupposto* dell'ordinamento, talmente auto-evidente da non aver bisogno di alcuna esplicita previsione legislativa. Quelle motivazioni legate alla sedicente "natura femminile", alle "attitudini femminili", che già nel 1882 avevano impedito alle donne di conquistare il diritto di voto, ancora permangono nel 1906.

La dimensione eminentemente domestica della donna viene poi accentuata in epoca fascista, caratterizzata da un programma politico e ideologico fortemente ambivalente e contraddittorio. La visione tradizionale della donna quale moglie e madre, infatti, interagiva con la nuova visione della "cittadina militante", conseguente alla generalizzata smobilitazione delle masse.

In questa ambivalenza, però, non era possibile immaginare alcuna vera forma di emancipazione femminile, come dimostra – ancora una volta – proprio la storia del riconoscimento del diritto voto. La promessa fatta da Benito Mussolini di riconoscere il suffragio femminile venne mantenuta attraverso la l. n. 2125 del 1925. Tale riconoscimento fu però una beffa: la legge non trovò mai applicazione, in quanto con la l. n. 237 del 1926 si introdusse il regime dei podestà comunali, eliminando qualsiasi possibilità di voto amministrativo per tutti i regnicoli (ivi comprese le donne. Rossi Doria, cit., p. 86).

Nello stato totalitario fascista la donna aveva sì una dimensione pubblica, ma solo entro le strette maglie della militanza di regime e, soprattutto in ragione della forte esaltazione della famiglia. La donna continuava, infatti, a svolgere un ruolo primario, quello di moglie e madre, da cui non poteva essere distolta -in quanto mezzo attraverso cui dar vita alle nuove generazioni di italiani (Vinci, 2015).

2.1. Il diritto di voto e l'Assemblea costituente

Il 30 gennaio 1945 venne adottato il d.lgs.lgt. n. 23, in cui è definitivamente riconosciuto il diritto di voto alle donne, cui fece seguito il d.lgs.lgt. del 10 marzo 1946, n. 74, che riconobbe alle donne con almeno 25 anni di età il diritto di poter essere elette all'Assemblea costituente.

Questo riconoscimento determina l'avvio di una svolta epocale, poiché le donne assumono una dimensione pubblica e politica, rompendo quello schema dicotomico che aveva contraddistinto il Regno d'Italia fino alla fine della Seconda guerra mondiale. Si compie, dunque, il primo passo per il superamento della costruzione androcentrica dell'ordinamento, dove la posizione della donna

era di inferiorità rispetto all'uomo, in tutti gli ambiti. Una costruzione che verrà definitivamente scardinata con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana del 1948, che segna una vera e propria «rivoluzione copernicana» (Apostoli, 2022, p. 40).

Il nodo del voto alle donne fu sciolto anche alla luce dell'importantissimo contributo che queste diedero alla resistenza (Tobagi, 2022) e ai lavori della Consulta Nazionale, istituita il 25 settembre 1945 (D'Amico e D'Amico, 2020, pp. 23-26). Durante la resistenza nasce anche l'Unione Donne Italiane (oggi Unione Donne in Italia). Di matrice comunista ma di carattere trasversale, l'UDI raccoglieva al suo interno donne di diversi orientamenti politici, tra cui donne della sinistra cattolica come Maria Lisa Cinciari Rodano, deputata dal 1948 al 1968 e poi senatrice fino al 1972, consigliere provinciale di Roma dal 1972 al 1979, prima donna in Italia a ricoprire il ruolo di vice presidente della Camera dei deputati (dal 1963 al 1968) (<https://www.enciclopediadelledonne.it/edd.nsf/biografie/maria-lisa-cinciari-rodano>). Si ricorda che la prima donna Presidente della Camera sarà Nilde Iotti nel 1979, mentre per la prima donna Presidente del Senato occorrerà attendere il 2018, con l'elezione della senatrice Maria Elisabetta Alberta Casellati (Legislazione e politiche di genere, 17 marzo 2025, Servizio Studi Camera dei deputati, p. 57).

È da notare che il riconoscimento del diritto di voto alle donne consacrerà la piena dimensione pubblica della donna non solo in una prospettiva giuridica astratta, ma anche e soprattutto concreta. Nelle prime elezioni politiche postbelliche, quelle del 2 giugno 1946 – le stesse in cui si tenne il referendum istituzionale con cui si scelse la nuova veste repubblicana dello Stato italiano – le donne che andarono a votare furono l'89% della popolazione femminile e il 53% del totale. Votarono dunque più donne che uomini. Vennero elette 21 donne come membri dell'Assemblea costituente (su 556 totali), che aveva appunto il compito di redigere e approvare la nuova Costituzione dell'ordinamento giuridico italiano, che avrebbe assunto la veste di una Repubblica per espressa volontà popolare.

La presenza delle donne alle elezioni era effettivamente percepita come una vera e propria rivoluzione. Basti pensare che sul *Corriere della Sera* apparve una raccomandazione che esortava le donne ad andare a votare senza rossetto per evitare di lasciare segni di riconoscimento sulla scheda, con la seguente motivazione: «Siccome la scheda deve essere incollata e non deve avere alcun segno di riconoscimento, le donne nell'umettare con le labbra il lembo da incollare potrebbero, senza volerlo, lasciarvi un po' di rossetto e in questo caso rendere nullo il loro voto. Dunque, il rossetto lo si porti con sé, per ravvivare le labbra fuori dal seggio» (*Corriere della Sera*, 2 giugno 1946, p. 6).

Per la Democrazia cristiana furono elette: Laura Bianchini, Elisabetta Conci, Maria de Unterrichter Jervolino, Filomena Delli Castelli, Maria Agamben Federici, Angela Gotelli, Angela Guidi Cingolani, Maria Nicotra Verzotto, Vittoria Titomanlio. Per il Partito Comunista Italiano: Adele Bei, Nadia Gallico Spano, Nilde Iotti, Teresa Mattei, Rita Montagnana, Angiola Minelli Molinari, Teresa

Noce, Elettra Pollastrini, Maria Maddalena Rossi. Per il Partito Socialista Bianca Bianchi e Angela Merlin. Per il partito dell’Uomo qualunque Ottavia Penna Buscemi. Le donne elette in Assemblea costituente avevano anche *background* differenti. Vi erano dodici laureate e due maestre diplomate, due sindacaliste, un’operaia, un’artigiana, un’ispettrice del lavoro e una funzionaria di partito. Delle 21 *Madri costituenti*, undici erano sposate e ben cinque avevano anche il marito tra i colleghi dell’Assemblea costituente (per gli aspetti bibliografici, <https://giovani.camera.it/public/documenti/Le21donnedellaCostituente.pdf>).

L’elezione anche di rappresentanti donne, seppur di schieramenti politici differenti, fu fondamentale per evitare che venisse elusa la questione femminile. Le onorevoli parteciparono attivamente alla stesura della Costituzione, offrendo un apporto giuridico che fu decisivo per la scrittura di quelle previsioni normative che determineranno la costruzione di un sistema costituzionale *duale*, cioè fondato sulla paritaria presenza di donne e uomini (Pezzini, cit., p. 7). Sebbene le Costituenti non sempre condivisero visioni e posizioni politiche, queste contribuirono trasversalmente alla stesura di quegli articoli decisivi per la piena equiparazione tra donne e uomini e perseguirono l’obiettivo di impedire che il principio di eguaglianza potesse, come per il passato, subire eccezioni (D’Amico, cit., pp. 55-67). Tra le numerose vicende che hanno interessato il dibattito costituente, si segnala, in particolare, che l’originaria previsione dell’art. 51 Cost. (art. 48 del progetto di Costituzione) venne approvata a seguito dell’unico caso di emendamento tutto a firma femminile e bipartisan, presentato dall’on. Maria Frederici in discussione plenaria il 22 maggio del 1947, al fine di impedire che nella Costituzione vi fosse un richiamo testuale alle “attitudini” per l’accesso a uffici e cariche pubbliche (Atti ass. cost. 22 maggio 1947, pp. 4169-4173).

Sono pertanto due, come già accennato, le conseguenze giuridiche e costituzionali dell’elezione di 21 deputate in Assemblea costituente. Anzitutto la definitiva consacrazione della sfera pubblica femminile, sancita dalla loro presenza in Assemblea. Inoltre, la definitiva consacrazione *giuridica* di questa rottura in Costituzione, la quale ha disegnato quello che può essere definito lo “statuto costituzionale della donna” (Covino, 2015, p. 131), il quale non solo elimina le differenze basate su stereotipi e discriminazioni, ma valorizza le differenze e le peculiarità di ciascun individuo, riconoscendo a tutti e tutte la pari dignità sociale (art. 3, comma 1, Cost.) e mirando alla piena realizzazione e al pieno sviluppo di ciascun individuo, nella sua essenza e unicità, con le sue capacità (art. 3, comma 2, Cost., su cui *infra*).

3. *Il quadro costituzionale*

Nell’analizzare la Costituzione repubblicana del 1948 – fonte gerarchicamente sovraordinata alle altre (tra cui la legge), che appartiene al novero delle Costi-

tuzioni cd. “rigide”, ossia che possono essere modificate, in alcune e non in tutte le parti, solo attraverso un procedimento di revisione costituzionale aggravato (Bin-Pitruzzella, cit., pp. 106-107) – occorre partire anzitutto da due principi fondamentali, i quali rappresentano l’architrave dell’innovativo progetto di società egualitaria e inclusiva in essa formulato (Camerlengo, 2013).

La prima di queste due previsioni è l’art. 2 Cost., il quale invero non si riferisce esplicitamente alle donne. Anzi. Ad una prima lettura sembrerebbe rivolgersi esclusivamente agli uomini posto che «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo» (principio personalista). Come da tempo chiarito in dottrina, la lettura complessiva dei principi costituzionali e, in particolare, dell’art. 2 Cost. in relazione agli artt. 1 e 3 Cost. (Di Cosimo, 2008, p. 10), deve indurre il lettore a intendere l’uso del termine “uomo” quale sinonimo di “individuo” o “persona”; dunque, in forma neutra e riferito non solo ai cittadini italiani, tanto che le norme che attribuiscono un diritto solo a questi ultimi sono da considerarsi eccezioni (Tega, 2021, p. 28). Questa norma, dunque, consacra un ordinamento costituzionale che pone al suo centro l’individuo.

L’altro principio chiave, non solo per tutto l’ordinamento costituzionale, ma anche per la definitiva affermazione della donna, è il nuovo principio di eguaglianza, previsto all’art. 3 Cost.

In argomento, anzitutto occorre sottolineare la diversa formulazione del principio di eguaglianza formale rispetto a quella contenuta nell’art. 24 dello Statuto albertino. Se quest’ultimo riconosceva esclusivamente l’eguaglianza dei regnicoli di fronte alla legge, ammettendo poi la possibilità di formulare eccezioni nella titolarità dei diritti, la Costituzione repubblicana all’art. 3, comma 1, pone un esplicito divieto di discriminazione (cd. clausola antidiscriminatoria), che si fonda su un elenco di requisiti soggettivi, tra cui in apertura è menzionato proprio il sesso. Questa previsione è stata interpretata nel senso di introdurre un rafforzamento del principio di eguaglianza, dal momento che qualsiasi legge che introduce trattamenti differenziati in base ai requisiti soggettivi ivi elencati si presume costituzionalmente illegittima, a meno che non vi siano elementi sufficienti a dimostrare che la differenziazione non sia arbitraria né irragionevole. (Celotto, 2006, p. 73).

D’altronde il principio di eguaglianza di tutti di fronte alla legge deve essere interpretato nel senso che questa deve trattare in maniera eguale casi simili e in maniera diversa casi differenziati, mentre non possono aversi trattamenti differenziati per casi simili. Si noti, poi, che il concetto di discriminazioni oggi si è arricchito di nuove dimensioni. Anche per impulso del diritto dell’Unione Europea, infatti, sono vietate non solo le discriminazioni dirette, ma anche quelle indirette, ossia quei trattamenti *apparentemente neutri* ma che in realtà colpiscono, svantaggiandola, una determinata categoria di individui (art. 25 T.U. Pari opportunità). Inoltre, sempre più attenzione si pone alle discriminazioni multiple e intersezionali, che si verificano quando una persona è discriminata per diversi requisiti soggettivi: nel primo caso le due discriminazioni si verificano su

sfere di vita differenti, nel secondo caso, invece, si intrecciano aumentando in maniera esponenziale la discriminazione (Bello, 2020).

Ancor più innovativa, però, è la previsione contenuta all'art. 3, comma 2, Cost. La Carta costituzionale, infatti, si rivela un documento normativo "consapevole" dell'esistenza di differenze "di fatto" (dovute cioè al concreto modo di organizzarsi e svilupparsi della società) tra le persone, che agiscono quali ostacoli di ordine economico e sociale al pieno sviluppo dell'individuo e alla sua piena partecipazione alla vita di relazione (diseguaglianze). Questi ostacoli sono oggetto di uno specifico dovere di rimozione, che la Costituzione pone in capo a tutte le istituzioni della Repubblica, soprattutto (ma non solo) in capo al legislatore.

È fin troppo evidente il ruolo decisivo che questa norma costituzionale può svolgere per la costruzione di una società egualitaria tra donne e uomini, dal momento che quest'ultima ancora oggi è influenzata da quegli stereotipi che vedono la donna *naturalmente* inferiore all'uomo. Si tratta, dunque, di una subordinazione artificiale, costruita dalla società e, pertanto, passibile di rimozione.

L'art. 3, comma 2, Cost. si lega invero al controverso tema delle azioni positive (D'Aloia, 2002), in quanto disposizione che consente discipline normative differenziate, tutte le volte in cui tale differenziazione sia necessaria a rimuovere una diseguaglianza. Le azioni positive, infatti, pur potendo assumere diverse forme (Giorgis, 2006, pp. 104-105), sono previsioni legislative che attribuiscono un vantaggio ad alcuni soggetti appartenenti ad una determinata categoria (es. le donne) al fine di compensare il gap rispetto alla categoria opposta (gli uomini).

Le azioni positive sono oggetto di ampio dibattito tra la dottrina, in quanto celano il rischio di introdurre le cd. discriminazioni alla *rovescia* (Dolso, 2008, pp. 34-35). A queste preoccupazioni, però, si può rispondere guardando ad autorevole dottrina, la quale ha sottolineato che le azioni positive non producono una discriminazione, ma introducono una differenziazione necessaria a riequilibrare una disparità di fatto esistente e a realizzare pienamente l'eguaglianza (Cerri, 2005, p. 7; Gianformaggio, 2005, pp. 207-208).

Anche la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto la legittimità delle azioni positive. Come ha chiarito la Corte costituzionale, infatti, «si tratta, più precisamente, di interventi di carattere positivo *diretti a colmare o, comunque, ad attenuare un evidente squilibrio a sfavore delle donne*, che, a causa di discriminazioni accumulate nel corso della storia passata per il dominio di determinati comportamenti sociali e modelli culturali, ha portato a favorire le persone di sesso maschile nell'occupazione delle posizioni di imprenditore o di dirigente d'azienda. [...] Le "azioni positive", infatti, sono *il più potente strumento a disposizione del legislatore*, che, nel rispetto della libertà e dell'autonomia dei singoli individui, tende a innalzare la soglia di partenza per le singole categorie di persone socialmente svantaggiate – fondamentalmente quelle riconducibili ai divieti di discriminazione espressi nel primo comma dello stesso art. 3 (sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali) – al fine di assicurare alle categorie medesime uno statuto effettivo di pari opportuni-

tà di inserimento sociale, economico e politico» (Punto 2.2., Corte cost. n. 109 del 1993).

L'elemento chiave del riconoscimento della legittimità di questo strumento è dato dalla consapevolezza della Corte dell'esistenza di una condizione di minorazione della donna rispetto all'uomo, legata ad una struttura sociale perpetrata nel tempo, che rende a sua volta necessaria l'adozione di strumenti che accelerino la rimozione di questi ostacoli.

Spostando l'attenzione sul catalogo costituzionale dei diritti, la prima disposizione che viene in rilievo e che compartecipa al definitivo superamento della costruzione androcentrica dell'ordinamento, andando a comporre lo statuto costituzionale della donna, è l'art. 29, comma 2, Cost., il quale cristallizza il principio per cui «il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare».

Sebbene la sua attuazione a livello legislativo – come si vedrà di qui a breve – non sia stata immediata, occorre sottolinearne la portata innovativa, in quanto previsione che pone fine alla subordinazione della donna al “capofamiglia”. La stessa possibilità di introdurre limitazioni a tale uguaglianza in nome dell'unità familiare è neutra, nel senso che le limitazioni possono riguardare entrambi i coniugi, non essendoci più alcuna possibile e predeterminata differenziazione tra i due.

Segue, poi, l'art. 37, comma 1, Cost., che tutela la donna lavoratrice. In particolare, questa disposizione riconosce che la lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore e impone che le condizioni di lavoro consentano l'adempimento della sua «essenziale funzione familiare».

Il primo capoverso dell'art. 37 Cost. si pone evidentemente nel solco dell'art. 3 comma 1 Cost., sancendo l'obbligo di trattamento paritario tra lavoratrici e lavoratori.

Il secondo capoverso, invece, si rivela una declinazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, comma 2, Cost. e contiene una intuizione decisiva per il raggiungimento della piena parità tra donne e uomini. Questo, infatti, riconosce alla donna la posizione, *al contempo*, di madre e lavoratrice, volendo altresì garantire che nessuna delle due potesse prevalere sull'altra, in ottica dunque conciliativa delle due sfere esistenziali. Peraltro, occorre evidenziare come questa norma sia stata oggetto di una progressiva evoluzione legislativa che oggi, in relazione anche all'art. 30 Cost. e alla tutela dell'interesse del minore, si intende rivolto non più solo alla madre lavoratrice, ma alla genitorialità complessivamente considerata (Salazar, 2006, pp. 760-764), anche nell'ottica di favorire una maggiore distribuzione dei compiti di cura tra padri e madri per, indirettamente, alleggerire il carico di lavoro domestico delle lavoratrici madri (De Cesare, 2022).

Completano lo statuto costituzionale della donna gli artt. 48 e 51 Cost. L'art. 48, comma 1, che disciplina il diritto di voto (il cd. elettorato attivo, ossia il di-